

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DD. 13.11.2014

OGGETTO:	REFERENDUM CONSULTIVO DEL 14.12.2014 - ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI BORGO CHIESE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota dd. 02.10.2014, indirizzata alla Giunta della Provincia Autonoma di Trento e alla Giunta della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, i Sindaci dei Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino hanno congiuntamente richiesto, in conformità a quanto deciso dai rispettivi Consigli comunali, l'avvio della procedura di fusione in un nuovo Comune denominato Borgo Chiese.

Vista la deliberazione n. 1744 dd. 13.10.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. 07.11.1950, n. 16 e s.m., la Giunta provinciale di Trento ha espresso parere favorevole sulla domanda per l'istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese, mediante fusione dei quattro Comuni.

Riscontrato che, con deliberazione n. 220 del 24.10.2014, la Giunta della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha indetto, a seguito della predetta domanda di unificazione, il referendum consultivo previsto dall'art. 7 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31.08.1972, n. 670 e s.m. e fissato la data di convocazione dei comizi nella giornata di domenica 14.12.2014, dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

Vista la circolare del Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento prot. n. 20479/Area II dd. 03.11.2014, con la quale, in vista dei referendum consultivi regionali del 14.12.2014, vengono fornite indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda referendaria, con la precisazione che ad essa si applicano le disposizioni della legge 04.04.1956, n. 212 e della legge 24.04.1975, n. 130, nel mentre non risulta applicabile la legge 22.02.2000, n. 28, nota colme "legge sulla par condicio", stante la natura consultiva di tali istituti di partecipazione popolare.

Atteso che, sulla base di quanto specificato in detta circolare, spetta alla Giunta comunale, entro il 30° giorno antecedente la data delle consultazioni, individuare gli spazi da destinare all'affissione del materiale di propaganda elettorale in base alla popolazione residente, nel rispetto dei seguenti parametri: da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; spetta poi al responsabile dell'ufficio elettorale delimitare e ripartire gli spazi di propaganda in relazione alle liste presenti in Consiglio comunale; le sezioni dei tabelloni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, sono assegnate a ciascuna lista; l'ordine di assegnazione dipende dal sorteggio effettuato da detto responsabile.

Dato atto che il Comune è costituito da un unico centro abitato e che in Consiglio è presente una sola lista.

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio elettorale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Atteso che, non presentando la presente deliberazione alcun profilo di rilevanza contabile, non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile.

Vista la legge 04.04.1956, n. 212.

Vista la legge 24.04.1975, n. 130.

Visto il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31.08.1972, n. 670 e s.m..

Visto il T.U.LL.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di individuare, con riferimento al referendum consultivo del 14.12.2014 per l'istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese mediante fusione dei Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, il numero e l'ubicazione degli spazi da destinare all'affissione del materiale di propaganda elettorale come di seguito indicato:

CENTRI ABITATI		SPAZI STABILITI	
N.	Denominazione	N.	Ubicazione
1	Condino	1	Piazza San Rocco

2. Di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione, per ragioni d'urgenza, immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.